

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Nuovo testo C. 3671-bis Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	120
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	127
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	129

SEDE REFERENTE:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 3108 Ciprini e C. 3364 Gribaudo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	121
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	125
Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4214 Airaudo</i>)	125

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Nuovo testo C. 3671-bis Governo.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 24 gennaio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda preliminarmente che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 19 gennaio scorso, l'espressione del parere di competenza alla II Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Fa presente, quindi, che il relatore ha predisposto una proposta di parere favorevole che reca un'osservazione riferita all'articolo 10 del provvedimento (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 24 gennaio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda preliminarmente che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 19 gennaio scorso, l'espressione del parere di competenza alla V Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola al relatore.

Giuseppe ZAPPULLA (PD) illustra la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 2*), segnalando in particolare l'esigenza, richiamata nell'ambito delle premesse della medesima proposta, che sia assicurata l'adozione di ogni utile iniziativa volta a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle operazioni di decontaminazione e risanamento ambientale e a sostenere le famiglie disagiate nell'area di Taranto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva il parere proposto dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 3108 Ciprini e C. 3364 Gribaudo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 gennaio 2016.

Titti DI SALVO (PD) fa presente che nel proprio intervento nell'ambito dell'esame preliminare del provvedimento si soffermerà esclusivamente su alcuni suoi aspetti, anche in considerazione della circostanza che si tratta di un testo complesso che affronta due distinte tematiche, quella del lavoro autonomo e quella della flessibilità nei tempi e nei luoghi delle prestazioni di lavoro subordinato.

Su un piano generale, a suo avviso, deve comunque essere sottolineata la novità dell'impianto della proposta normativa elaborata dall'Esecutivo e approvata dall'altro ramo del Parlamento, che ha inteso superare radicati pregiudizi, anche di carattere culturale, che hanno fino ad ora impedito di definire una disciplina organica del lavoro autonomo. Osserva, infatti, che per lungo tempo l'attenzione della politica si è concentrata sull'esigenza di distinguere tra vero lavoro autonomo e false collaborazioni, adottando disposizioni correttive come quelle contenute nella legge finanziaria per il 2008. Per altro verso, un ulteriore elemento che ha contribuito a rallentare l'adozione di un provvedimento organico in materia è stato

costituito dall'assenza di un adeguato riconoscimento del significato economico del lavoro autonomo. A tale ultimo riguardo, osserva che si colgono positivi segnali di cambiamento della struttura produttiva, in grado di valorizzare le peculiarità del lavoro autonomo, ad esempio con riferimento all'avvio e allo sviluppo di attività innovative e ad alto contenuto intellettuale. Giudica, pertanto, particolarmente importante l'intervento normativo adottato dal Governo, esprimendo l'auspicio che si possa pervenire in tempi brevi ad una positiva conclusione del suo *iter* di esame.

Quanto ai contenuti del disegno di legge, anche alla luce degli elementi raccolti nell'ambito delle audizioni informali svolte dalla Commissione, reputa opportuno soffermarsi in particolare sui contenuti degli articoli 5 e 6 del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. A tale riguardo, ricorda in primo luogo che uno dei principali meriti del provvedimento in esame è quello di rivolgersi indistintamente all'intera platea dei lavoratori autonomi, senza distinguere, in particolare, tra professionisti iscritti a ordini o collegi e professionisti che svolgono professioni non organizzate, disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. Il progetto governativo ha, infatti, registrato il profondo mutamento realizzatosi nel mondo delle professioni, testimoniato dalla presenza di una distanza crescente, anche all'interno della stessa professione, tra i professionisti affermati e i più giovani, che spesso conseguono redditi assai limitati. In questo contesto, la richiamata legge n. 4 del 2013 aveva già operato una scelta importante, volta a tutelare gli interessi dei commitenti dei professionisti e a favorire una maggiore liberalizzazione delle attività professionali, disciplinando le professioni non organizzate in ordini o collegi e le loro associazioni, affidandone la vigilanza al Ministero dello sviluppo economico.

In questo contesto, volto a ravvicinare le discipline delle diverse professioni, a suo avviso, agli articoli 5 e 6 del provvedimento in esame sembrano muoversi in una direzione contraria a quella dell'ori-

ginario disegno di legge governativo e a quella dei più recenti interventi legislativi. Con particolare riferimento alla delega di cui all'articolo 6, in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni organizzate in ordini e collegi, esprime apprezzamento per la scelta di promuovere forme previdenziali complementari volte a garantire anche prestazioni di carattere sociale, sottolineando come sarebbe opportuno che le risorse destinate a tale finalità beneficiassero di incentivi analoghi a quelli previsti per il *welfare* aziendale dei lavoratori dipendenti, stante l'analogia delle fattispecie. Ritiene, tuttavia, che analoghe protezioni dovrebbero estendersi, sempre nell'ambito di forme di previdenza complementare, anche alle professioni disciplinate dalla legge n. 4 del 2013. A suo avviso, dovrebbe, in particolare, valutarsi la possibilità di consentire a quanti svolgono professioni non organizzate di iscriversi, su base volontaria, agli enti di previdenza privatizzati che tutelano le professioni organizzate in ordini e collegi. In questo modo, si potrebbe realizzare un sistema di protezione armonico che non introduca nuovi elementi di differenziazione tra i professionisti.

Auspica conclusivamente che questo ed altri aspetti problematici emersi nell'ambito dell'esame preliminare possano essere affrontati nell'ambito dell'esame del provvedimento, assicurando comunque il rapido completamento del suo percorso parlamentare di un testo che, comunque, giudica complessivamente in modo molto positivo.

Valentina PARIS (PD), ringraziando preliminarmente il sottosegretario Bobba per l'attenzione con cui sta seguendo l'esame del provvedimento presso la Camera, osserva che la Commissione arriva all'esame del disegno di legge governativo con estremo ritardo, dal momento che si tratta di un provvedimento collegato alla manovra finanziaria per l'anno 2016 e, ancor più, perché il legislatore è intervenuto tardivamente per riconoscere dignità e diritti ai lavoratori autonomi. Ritiene imperdonabile, soprattutto per coloro che

ispirano il proprio operato ad una cultura riformatrice e democratica, che il tentativo di ammodernare la cornice di regole entro cui dovessero riconoscersi i nuovi lavori, nel secolo della globalizzazione, inaugurato dal cosiddetto « pacchetto Treu », si sia tradotto solo in una estrema precarizzazione dei lavoratori e ancora più imperdonabile il fatto di aver alimentato un pregiudizio che ha portato a identificare i lavoratori autonomi con i professionisti con partita IVA, con falsi lavoratori subordinati o, peggio, con evasori. Per queste ragioni, avrebbe preferito approvare il provvedimento nel testo adottato dal Governo, non condividendo alcune delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Segnala, inoltre, che sarebbe stata auspicabile un'assegnazione del disegno di legge governativo alle Commissioni riunite X e XI e che dovrebbe valutarsi l'abbinamento delle proposte di legge C. 2014 Mosca e C. 3120 Ciprini, in materia di *smart working*, il cui esame era stato già avviato dalla XI Commissione. Nell'osservare che nell'ambito dell'esame preliminare del testo trasmesso dal Senato si è svolta una lunga serie di audizioni, stigmatizza che sia stato ascoltato anche un accademico che ha svolto una consulenza per un gruppo parlamentare, auspicando che la sua collaborazione sia stata svolta a titolo gratuito.

Venendo, quindi, al merito del provvedimento, ritiene che si debba valutare la soppressione degli articoli 5 e 6 del disegno di legge, che reintroducono una regressiva distinzione tra professioni ordinarie e non ordinarie, impedendo la costruzione di un sistema di diritti omogenei per tutti i lavoratori autonomi. Ritiene, inoltre, profondamente sbagliate le disposizioni del comma 2 dell'articolo 13, che prefigurano la possibilità di sostituire la lavoratrice autonoma con un suo familiare, con ciò ipotizzando di fatto che a tale familiare si trasferisca la professionalità della lavoratrice sostituita.

Conclusivamente, ritiene che spunti interessanti possano venire anche dalle proposte in materia di equo compenso, avanzate a suo tempo nell'ambito della Com-

missione, nonché dalle disposizioni della proposta di legge C. 3364 Gribaudo. Auspica, comunque, che il legislatore promuova l'individuazione di una mediazione alta, che rafforzi la dignità e i diritti dei lavoratori autonomi, evitando comportamenti opportunistici e predatori, e assicuri una rapida approvazione del provvedimento all'esame della Commissione.

Walter RIZZETTO (FdI-AN) chiede alla collega Paris di voler chiarire meglio il suo riferimento ad un accademico che ha svolto una consulenza per un gruppo parlamentare.

Valentina PARIS (PD) precisa di aver voluto fare riferimento al professor Tiraboschi, che ha collaborato alla stesura del rapporto presentato nell'ambito del convegno « Lavoro 2025 » promosso dal gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Cesare DAMIANO, *presidente*, con riferimento a quanto osservato dalla collega Paris, ricorda preliminarmente che i nominativi dei soggetti da ascoltare nell'ambito delle audizioni informali sono stati individuati dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sulla base delle indicazioni pervenute dai diversi gruppi. Osserva che, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, ha sempre sostenuto un orientamento piuttosto rigoroso rispetto all'individuazione dei soggetti da audire, invitando a soprassedere nei casi in cui fossero stati indicati, tra gli esperti della materia, soggetti di non acclarata esperienza nel settore. Quanto al professor Tiraboschi, del quale molto spesso non ha condiviso gli orientamenti, evidenzia che si tratta di uno studioso di indubbio valore già ascoltato più volte nell'ambito di audizioni svolte da entrambi i rami del Parlamento. Pertanto, la collaborazione del professor Tiraboschi all'elaborazione di un rapporto per conto del MoVimento 5 Stelle, della quale peraltro non era a conoscenza, non avrebbe potuto costituire in alcun modo motivo per escludere la sua audizione. Invita, peraltro, a considerare che è assai frequente che i docenti effet-

tuino consulenze per partiti e organizzazioni politiche e che sarebbe particolarmente inopportuno privarsi, per questo motivo, del loro contributo come esperti nell'ambito delle audizioni informali svolte dalle Commissioni.

Irene TINAGLI (PD), riallacciandosi a quanto osservato dal presidente Damiano, ritiene che sarebbe comunque opportuna una riflessione sulle audizioni di esperti. A suo avviso, dovrebbe, infatti, valutarsi l'opportunità di acquisire preliminarmente dai soggetti da audire una dichiarazione nella quale danno conto delle collaborazioni, pregresse o in essere, con soggetti politici.

Venendo al merito del provvedimento in esame, ritiene che esso si ponga meritoriamente l'obiettivo di ridurre il dualismo tra lavoro autonomo e subordinato, con risultati che giudica, nel complesso, soddisfacenti, essendosi realizzato, da un lato, un innalzamento del livello delle tutele riconosciute ai lavoratori autonomi e, dall'altro, un rafforzamento degli elementi di flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa subordinata. Condividendo le considerazioni delle colleghe che l'hanno preceduta, osserva che le disposizioni maggiormente problematiche sono quelle contenute negli articoli 5 e 6 del provvedimento, che – a suo avviso – avrebbero potuto trovare più opportuna collocazione in un testo dedicato specificamente alla disciplina delle professioni ordinistiche. In questo contesto, l'articolo 6 appare più allineato al contenuto del provvedimento in esame, essendo volto a rafforzare la sicurezza e la protezione sociale dei lavoratori autonomi, ancorché limitatamente alle professioni organizzate, e sarebbe, quindi, auspicabile individuare modalità per estenderne l'applicazione anche alle professioni non organizzate, che non beneficiano dei margini di libertà e di autonomia derivanti dall'iscrizione a enti di previdenza privatizzati. In particolare, si dovrebbe, a suo avviso, valutare la possibilità di consentire a chi svolge una professione non organizzata di scegliere a quale ente previdenziale aderire. Esprime, invece, maggiori riserve sul contenuto del-

l'articolo 5, che sembra invece voler attribuire a quanti esercitano professioni ordinarie specifici settori di mercato, al riparo dalla concorrenza di altri operatori. Ritiene, in proposito, che i criteri della delega conferita al Governo siano eccessivamente vaghi e generici, sottolineando altresì che l'introduzione del fascicolo del fabbricato, che comporterebbe significativi aggravii per i cittadini, è stata prevista più volte da normative di rango regionale, poi soppresse, anche a seguito di pronunce negative della magistratura amministrativa e della Corte costituzionale. Parimenti, con riferimento alla deflazione del contenzioso giudiziario, osserva che da circa un anno un'apposita commissione costituita presso il Ministero della giustizia sta lavorando per elaborare proposte e che, pertanto, sarebbe auspicabile, quantomeno, attendere la conclusione dei suoi lavori. Su un piano generale, ritiene che la genericità della delega possa portare ad attribuire a privati compiti che sono svolti da amministrazioni pubbliche e per i quali sono stati realizzati, negli ultimi anni, importanti investimenti. A suo avviso, quindi, dovrebbero essere identificate meglio le attività da devolvere ai professionisti al fine di evitare il prodursi di situazioni di ingiustificato vantaggio economico, valutando in ogni caso l'opportunità di affrontare la materia in un diverso provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, con riferimento alle considerazioni della collega Tinagli, ribadisce che il fatto che gli esperti siano indicati dai gruppi comporta, inevitabilmente, la possibilità che l'esperto indicato abbia o abbia avuto in passato contatti con la parte politica che ha effettuato l'indicazione. Quanto al merito delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, dichiara di condividere le considerazioni critiche formulate sugli articoli 5, 6 e 13, comma 2. Con particolare riferimento all'articolo 6, ritiene auspicabile che, mentre si rafforzano le tutele per i lavoratori autonomi iscritti a ordini e collegi, anche con riferimento alle significative riduzioni del reddito professionale,

analoghe protezioni siano estese anche ai lavoratori non organizzati, che spesso sono più giovani e in condizione di maggiore fragilità economica. Quanto all'articolo 13, comma 2, concorda sul fatto che la sostituzione della lavoratrice in maternità dovrebbe essere svolta da un professionista di pari qualificazione, sia o no un suo familiare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame dei progetti di legge ad altra seduta.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.

C. 1041 Di Salvo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2016.

Gessica ROSTELLATO (PD) dichiara di condividere pienamente il contenuto della proposta di legge presentata dalla collega Di Salvo, che si pone il meritorio obiettivo di rendere tracciabili i pagamenti delle retribuzioni, al fine di limitare la prassi, purtroppo diffusa, di corrispondere somme inferiori a quelle indicate nelle buste paga. Osserva, tuttavia, che spesso, a fronte dell'integrale pagamento di quanto risultante dai prospetti di paga, ai lavoratori viene chiesto di restituire parte della retribuzione in contanti. In ogni caso, reputa che il provvedimento proposto possa essere utile a contrastare gli abusi che si verificano, anche in considerazione dell'incremento da 1.000 a 3.000 euro della soglia massima prevista per l'utilizzo dei contanti.

Auspica, quindi, che la proposta di legge in discussione possa completare rapidamente il proprio iter.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che le modalità per la prosecuzione dell'esame del provvedimento potranno essere definite nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai

rappresentanti dei gruppi convocata per la giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.

C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4214 Airaudo).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte preliminarmente che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Atto Camera n. 4214 Airaudo, recante modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio.

Trattandosi di un progetto di legge che verte su materia identica a quella affrontata dalle proposte di legge C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini e C. 4206 Simonetti già all'esame della Commissione, fa presente che, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, il suo esame sarà quindi abbinato a quello delle medesime proposte di legge.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Patrizia Maestri, perché illustri il contenuto della proposta di legge di cui è primo firmatario il collega Airaudo.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge testé abbinata consta di un unico articolo, si muove nella medesima direzione della proposta referendaria sostenuta dalla CGIL, prevedendo l'integrale abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che recano la complessiva disciplina del lavoro accessorio. Evidenzia che con una norma di carattere transitorio, si precisa, peral-

tro, che i buoni orari acquistati per prestazioni di lavoro accessorio fino al giorno precedente la data di entrata in vigore del provvedimento, possono essere utilizzati entro centoventi giorni dalla medesima data. Segnala, infine, che nella relazione illustrativa allegata alla proposta si evidenzia, in ogni caso, che, pur proponendo l'abrogazione delle norme vigenti in materia di lavoro accessorio, i presentatori della proposta si dichiarano disponibili a confrontarsi sui contenuti di specifici provvedimenti normativi volti a disciplinare casistiche limitate di lavoro accessorio, purché ne siano chiari i contorni e i limiti.

Considerato l'ampio ventaglio di proposte all'esame della Commissione, segnala sin d'ora l'opportunità che, al termine del previsto ciclo di audizioni informali, che avrà inizio nella giornata di domani, si costituisca un comitato ristretto al fine di valutare la possibilità di elaborare un testo unificato delle diverse proposte.

Giorgio AIRAUDO (SI-SEL), riprendendo quanto osservato nel dibattito svolto in Assemblea con riferimento alle mozioni relative alle iniziative referendarie sostenute dalla CGIL, conferma che il proprio gruppo è favorevole a una regolamenta-

zione del lavoro occasionale, ma che tale regolamentazione potrà essere definita solo dopo l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Coglie, inoltre, l'occasione per segnalare l'opportunità che la Commissione avvii quanto prima l'esame della proposta di legge di iniziativa popolare Atto Camera n. 4064 «Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori», che individua diritti fondamentali, tutele e garanzie da riconoscere a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, prende atto con favore del fatto che nell'ambito della Commissione sussiste una forte determinazione a intervenire per rivedere la disciplina del lavoro accessorio. Auspica, pertanto, che, anche alla luce delle dichiarazioni del Ministro Poletti, che ha più volte evidenziato di voler intervenire al riguardo, il Governo sostenga una soluzione che risponda alle esigenze indicate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa
e dell'insolvenza. Nuovo testo C. 3671-bis Governo.**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge Atto Camera n. 3671-*bis*, recante delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito;

condivise le finalità del provvedimento, che, anche in considerazione delle numerose sollecitazioni provenienti dall'Unione europea per una complessiva revisione della disciplina delle procedure di insolvenza, intende rendere maggiormente organica e sistematica la normativa che regola le procedure concorsuali;

osservato, per quanto attiene ai profili che incidono su materie di competenza della Commissione, che l'articolo 4, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi della delega legislativa relativa all'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi, impone ai creditori pubblici qualificati, agli enti previdenziali e agli agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente, agli organi di controllo della società e, in ogni caso, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante;

rilevato che l'articolo 7, comma 7, del provvedimento stabilisce che la disciplina degli effetti sui rapporti di lavoro subordinato della procedura di liquidazione giudiziale, che dovrebbe sostituire l'attuale istituto del fallimento, sia coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro per quanto concerne il licenziamento, le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di fine rapporto e le modalità di insinuazione al passivo;

considerato che l'articolo 10 stabilisce che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo proceda al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale o speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione;

osservato, a tale riguardo, che gli articoli 2751-*bis*, 2753 e 2754 del codice civile prevedono un privilegio generale sui beni mobili per i crediti per retribuzioni e indennità dovute per lavoro dipendente e per i contributi dovuti dal datore di lavoro;

ritenuto che tali ipotesi di privilegio debbano essere mantenute anche a seguito del riordino e della revisione prefigurati dall'articolo 10, in considerazione della particolare meritevolezza degli interessi tutelati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare espressamente che nell'ambito del riordino e della revisione del sistema dei privilegi, di cui all'articolo 10, non si intervenga per ri-

durere i privilegi generali sui mobili relativi ai crediti per retribuzioni e contributi di cui agli articoli 2751-*bis*, 2753 e 2754 del codice civile e sia garantito almeno il mantenimento della loro attuale collocazione nell'ordine delle cause legittime di prelazione.

ALLEGATO 2

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4200, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

rilevato che, come indicato nelle premesse del decreto, il provvedimento è volto a prevedere misure che contemperino le esigenze di tutela occupazionale con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, in particolare di soggetti deboli, in aree del Mezzogiorno del Paese;

considerato che l'articolo 1 del decreto interviene sulle norme che disciplinano la procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, prevedendo che i commissari straordinari siano autorizzati a individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale, ad esso strettamente connessi, anche mediante la formazione e l'impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, e stabilendo l'integrazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria con un piano sperimentale,

della durata di tre anni, concernente iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola;

segnalata l'esigenza che in tale ambito sia assicurata l'adozione di ogni utile iniziativa volta a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle operazioni di decontaminazione e risanamento ambientale e a sostenere le famiglie disagiate delle aree interessate;

osservato che l'articolo 4 prevede l'istituzione di un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale nei porti nei quali almeno l'ottanta per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità di trasbordo merci e persistano, da almeno cinque anni, stati di crisi aziendale o cessazione delle attività terminalistiche;

considerato che la relazione tecnica evidenzia che la disposizione interessa nell'anno 2017 circa 900 lavoratori dei porti di Taranto e Gioia Tauro, mentre negli anni successivi il beneficio sarà erogato ai soli lavoratori che non avranno trovato un'adeguata collocazione, stimabili in circa 700 nel 2018 e in circa 400 nel 2019;

rilevato che, qualora l'Agenzia, alla scadenza del termine di trentasei mesi, abbia ancora in carico lavoratori non

reimpiegati, può essere autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a trasformarsi in un'agenzia per la fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, ove ricorrano i presupposti previsti

dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,

esprime

PARERE FAVOREVOLE